

**OBBLIGO, AI FINI DELL'ACCESSO SUI LUOGHI DI LAVORO, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE,  
SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  
IMPORTANTI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE AL D.L. 21/9/2021 N. 127**

Il 17 novembre scorso il Parlamento ha approvato la legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 21/9/2021 n. 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35, n. 36, n. 37, n. 38 e n. 40 del 2021); in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta nel giorno di chiusura di questo notiziario), si ritiene utile anticipare che:

- per i lavoratori in somministrazione, la verifica del possesso del green pass competerà solo all'utilizzatore; l'agenzia di somministrazione sarà invece tenuta a informare i lavoratori circa l'obbligo di possederlo e, a richiesta, di esibirlo;
- al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del green pass, **i lavoratori potranno “richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19”**; quelli che **la consegneranno saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della sua validità**;
- è stata modificata la disciplina riguardante la sostituzione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori sprovvisti di green pass nelle **imprese che occupano meno di 15 dipendenti**. In particolare: **(a) i 10 giorni durante i quali il datore di lavoro può sostituire, trascorsi 5 giorni di assenza, il dipendente che ne è privo, saranno lavorativi (e non di calendario)**; **(b) la sostituzione sarà rinnovabile più volte (non più “per una sola volta”) fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore assente**;
- **“la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa”** non darà luogo, nei confronti del lavoratore, né alla sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, né ai provvedimenti disciplinari stabiliti dalla contrattazione collettiva; in tale ipotesi, inoltre, **la sua permanenza sul luogo di lavoro sarà consentita fino al termine del turno/della giornata lavorativa**.